

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



# COMUNE DI SOLERO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 13

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE 2022, VERIFICA DELLE ECCEDENZE E DOTAZIONE ORGANICA.**

L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ERCOLE GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. TONIATO ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. CERRUTI LAURA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa ROTONDARO Daniela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERCOLE GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<p>Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.:</p> <p>Favorevole</p>	<p><b>Firma:</b></p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>F.to Dott.ssa Daniela Rotondaro</p> <p>La Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p>F.to Rag. Stefania Degiovanni</p>
<p>Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.:</p> <p>Favorevole</p>	<p><b>Firma:</b></p> <p>La Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p>F.to Rag. Stefania Degiovanni</p>

### LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

ATTESO che il valore medio delle spese di personale 2011-2013, ex comma 557-quater della legge 296/2006, risulta pari ad € 295.549,00 e sino alla revisione del sistema di determinazione dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa questo è stato sino al 2020 il limite di spesa assunto come riferimento anche in sede di bilancio di previsione;

RAMMENTATO che la legge 196/2006, all'art. 1 comma 557 e ss.mm.ii., detta precise disposizioni alle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, consistenti prioritariamente in:

- riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamento di uffici e l'eventuale riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni organizzative in organico;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere:

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, 2022/2023/2024 procedere ad una ricognizione del personale in servizio rispetto alla dotazione organica vigente ed aggiornare eventualmente la verifica sulle situazioni di esubero;

DATO inoltre atto che il personale effettivamente in servizio alla data attuale risulta essere il seguente:-

<b>CAT</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>N. posti coperti</b>	<b>N. posti vacanti</b>	<b>Totali</b>
<b>D</b>	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1
	Istruttore direttivo contabile	1	0	1
	Istruttore direttivo area tributi e amministrativo	0	1	1
<b>TOTALE D</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	Istruttore amministrativo	1	0	1
	Istruttore settore vigilanza	0	1	1
<b>TOTALE C</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	Cantoniere	2	1	3
	Cuoca	0	1	1
<b>TOTALE B</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Addetta alle pulizie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

VALUTATE le proposte del Segretario Comunale riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RILEVATO che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

CONSIDERATA, pertanto, la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

PRESO ATTO che il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto all'art. 14 bis con il comma 1 che "1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio precedente" e che dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

PRESO ATTO che la L. 19 giugno 2019, n. 56 all'articolo 3 comma 8 ha specificatamente previsto che "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile, che di seguito si riassumono:

".....Le pubbliche amministrazioni "...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgl. n. 276/2003, e s.m.i, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

ATTESO che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 18/sezaut/2018/QMIG avente ad oggetto: "Applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inadeguati a costituire parametro di riferimento assunzionale";

DATO ATTO che in base alla suddetta deliberazione, "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie

contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

DATO ATTO che il limite di spesa per rapporti di lavoro flessibile, non c'è stata spesa di personale a tale titolo

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 relativo alle nuove limitazioni in materia di reclutamento di personale;

VISTO, altresì, il Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in cui sono individuati i valori soglia che i Comuni devono rispettare per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/2020;

CONSIDERATO che le regole introdotte dal Decreto citato innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di virtuosità, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restante il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

RILEVATO, inoltre, che il sopra richiamato D.L. 34/20019 ha introdotto una ulteriore significativa modifica del sistema di calcolo della capacità assunzionale delle amministrazioni comunali, attraverso il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e che, a decorrere dal 20 aprile 2020, la capacità assunzionale non è più collegata alle cessazioni ma è rappresentata da una percentuale di incidenza della spesa del personale rispetto alle entrate correnti variabile a seconda della dimensione dell'Ente;

<b>FASE 1</b>	POPOLAZIONE	FASCIA		
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	1603	B		
<b>FASE 2</b>	<b>SPESA RENDICONTO 2020</b>		297.235,23	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2020		1.171.484,85	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2018		1.124.648,23	1.129.936,25
	ENTRATE RENDICONTO 2019		1.093.675,68	
	FCDE PREVISIONE 2020		43.629,56	
	<b>ENTRATE NETTO FCDE</b>		1.086.306,69	
<b>FASE 3</b>	<b>27,36%</b>			
	CALCOLO % ENTE			
<b>FASE 4</b>	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

<b>A) Determinazione dell'obiettivo: raggiungere la percentuale di Tabella 3 entro il 2025 con graduale riduzione di spesa di personale o aumento delle entrate correnti</b>				
<b>OBIETTIVO</b>	Diminuzione della presente percentuale - NEL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO E MEDIA ENTRATE CORRENTI DEGLI ULTIMI TRE RENDICONTI APPROVATI AL NETTO DEL FCDE STANZIATO NEL BILANCIO DI PREV. DELL'ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA - per dimostrazione rientro entro il 2025 nei valori soglia della fascia intermedia			<b>27,36%</b>
<b>B) Stima della situazione sull'anno di riferimento</b>				
	<b>SPESA PERSONALE PREVISIONE 2021</b>	324.289,00		
	ENTRATE PREVISIONE 2021	1.171.484,85		
	FCDE PREVISIONE 201	44.015,80		
	<b>ENTRATE NETTO FCDE</b>	1.127.469,05		
	<b>PERCENTUALE ANNO 2021</b>	28,76%		
<b>CASISTICA</b>	NELL'ANNO CORRENTE L'ENTE HA DIMOSTRATO, CON I DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE, UNA GRADUALE RIDUZIONE DEL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCDE			<b>28,76%</b>
<b>B) Stima della situazione sul triennio di riferimento (Bilancio di previsione 2022/2024)</b>				
	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	
<b>SPESA DI PERSONALE PREVISIONE</b>	€ 324.289,00	€ 326.119,69	€ 329.380,28	
ENTRATE PREVISIONE	€ 1.171.484,85	€ 1.433.464,91	€ 1.477.799,51	
FCDE PREVISIONE	€ 44.015,80	€ 62.075,890	€ 62.696,65	
<b>ENTRATE NETTO FCDE</b>	€ 1.127.469,05	€ 1.371.389,02	€ 1.415.102,86	
<b>PERCENTUALE</b>	<b>28,76%</b>	<b>23,78%</b>	<b>23,28%</b>	
<b>CASISTICA</b>	Nel TRIENNIO 2020/2022 L'ENTE HA DIMOSTRATO, CON I DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE, UNA GRADUALE RIDUZIONE DEL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCDE, PER UN RIENTRO ENTRO IL 2025 ENTRO IL VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO.			<b>GRADUALE RIDUZIONE SPESE DI PERSONALE</b>
	Non c'è un divieto di assunzione			
	Spese di personale: rispetto della media 2011/2013			

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 25/09/2019 ad oggetto “*Convenzione tra i Comuni di Solero, Bassignana, Carrosio e Fraconalto per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale – Approvazione schema Convenzione*” nella quale all’art. 8, sono specificati gli oneri finanziari per il Comune di Solero, ripartiti nella percentuale del 40%;

CONSIDERATO che all’art. 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi previste, si forniscono le seguenti definizioni:

- la spesa per il personale deve essere quindi conteggiata considerando gli impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all’Ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
- le entrate correnti corrispondono alla media degli accertamenti relativi ai primi tre titoli relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata;

DATO ATTO che in data 08/06/2020, con Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, definendo con chiarezza ed uniformità di indirizzo gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare nel calcolo (con espressa indicazione degli aggregati e dei codici di spesa BDAP rilevanti), nonché gli estremi BDAP delle entrate correnti e il FCDE stanziato, eventualmente assestato, di parte corrente da includere nel calcolo.

DATO ATTO che, alla luce dei successivi artt. 3 e 4, la fascia demografica b) relativa ai comuni da 1000 a 1999 abitanti, cui appartiene il Comune di Solero, il DPCM prevede che il valore soglia nel rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l’incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 27,36% (art. 4, comma 1 – Tabella 1);

CONSIDERATO, in particolare, che il comma 2 dell’art. 5 prevede inoltre che: “per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica...”;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 27,36 % e che pertanto il Comune rispetta il “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal D.M. all’art. 4, tabella 1,

DATO ATTO che l’appartenenza ad un determinato valore soglia e le conseguenti capacità assunzionali risultano verificate in base alle prescrizioni del decreto sopra citato, come per altro risulta da apposito allegato alla presente deliberazione facente parte integrante e sostanziale della medesima:

- Classe demografica (ai sensi art. 3 DPCM 17/03/2020): b) comuni da 1000 a 1999 (residenti al 31/12/2021 n. 1603)
- Valore soglia (ai sensi art. 4 DPCM 17/03/2020) 28,60% (rapporto spesa personale/entrate correnti) per i comuni di fascia demografica d)
- Spesa personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP (art. 2 DPCM 17/03/2020)
- Entrate correnti: media accertamenti di competenza ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata

RITENUTO OPPORTUNO procedere in questa fase anche alla ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di prevedere per il triennio 2022-2023-2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, la seguente figura:

- assunzione di un di n. 1 agente di polizia municipale

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024 ed è stata formulata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2022/2023;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale:

- vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;
- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) ovvero rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio;
- tempi di pagamento previsti dall'art. 41 c. 2 D.L. 66/2014;
- adozione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, (ora organicamente unificato nel PEG con l'art. 169 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267);
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità 2019/2021 (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006)
- aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

VISTO: il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;
- il C.C.N.L. vigente;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza ex art. 48 del DLgs 267/00;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi uffici;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON votazione unanime favorevole;

## **DELIBERA**

- 1) DI PRENDERE ATTO che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

- 2) DI CONFERMARE, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), la dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio e sostanziale così riassumibile:

<b>CAT</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>N. posti coperti</b>	<b>N. posti vacanti</b>	<b>Totali</b>
<b>D</b>	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1
	Istruttore direttivo contabile	1	0	1
<b>TOTALE D</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>C</b>	Istruttore amministrativo	1	0	1
<b>TOTALE C</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	Cantoniere	2	0	2
<b>A</b>	Personale ausiliario	1	0	1
<b>TOTALE A+ B</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

- 3) DI APPROVARE le tabelle dimostrative del rispetto dei nuovi vincoli di spesa previste dal Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in cui sono individuati i valori soglia che i Comuni e che devono rispettati per poter procedere a nuove assunzioni a decorrere dal 20/04/2020,
- 4) DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023, nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, come segue che dovrà integrare il D.U.P. 2021/2022/2023 a livello di “ nota integrativa”:

#### ANNO 2022

L'amministrazione ritiene, per l'anno di riferimento di programmare l'assunzione di un di n. 1 agente di polizia municipale, in convenzione con il Comune di Quargento, verificati i presupposti e le condizioni richiamati in premessa. Assunzione prevista dal mese di ottobre .

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili e ad altre forme di utilizzo del personale, ricorrendo all'istituto dello scavalco di eccedenza, al fine di garantire in maniera efficace l'assolvimento dei compiti istituzionali di questo Comune e per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

#### ANNO 2023

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili e ad altre forme di utilizzo del personale, ricorrendo all'istituto dello scavalco di eccedenza, al fine di garantire in maniera efficace l'assolvimento dei compiti istituzionali di questo Comune e per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

#### ANNO 2024

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili e ad altre forme di utilizzo del personale, ricorrendo all'istituto dello scavalco di eccedenza, al fine di garantire in maniera efficace l'assolvimento dei compiti istituzionali di questo Comune e per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

- 5) DI DARE ATTO che la spesa totale, comprendente la programmazione di cui sopra, pari a € 324.289,00 rientra nei limiti della spesa del personale e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, così come dettagliatamente descritto nella nota di aggiornamento al DUP 2022/2023/2024;
- 6) DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- 7) DI TRASMETTERE il presente P.F.P. 2023/2023/2024 all' Organo di revisione per gli adempimenti di competenza ed alle RSU aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali.
- 8) DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
- 9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, onde espletare tutti gli adempimenti ad esso connessi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to ERCOLE GIOVANNI

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ROTONDARO Daniela

---

carta IL SEGRETARIO COMUNALE


DOTT.SSA DANIELA ROTONDARO

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 18/03/2022 nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Daniela Rotondaro

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Daniela Rotondaro

---